

11 – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE, NATURA E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- 1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie nonché, in quanto compatibili, delle assemblee speciali.
- 1.2 Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall'assemblea ordinaria. Nelle relative deliberazioni hanno diritto di voto anche le azioni privilegiate.

2. LEGITTIMAZIONE PER L'INTERVENTO E LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- 2.1 Possono intervenire alle assemblee, o farsi rappresentare, i titolari di diritti di voto che abbiano previamente ottenuto l'attestazione della loro legittimazione da parte dei rispettivi intermediari, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto.
- 2.2 La partecipazione dei rappresentanti la società di revisione non necessita di alcuna formalità.
- 2.3 Il presidente può consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie di assistere ai lavori, previa loro identificazione e salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

3. ACCERTAMENTO DELLA IDENTITÀ E DELLA LEGITTIMAZIONE

- 3.1 Le operazioni di accertamento dell'identità e della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere alle assemblee vengono effettuate da personale incaricato dal presidente, munito di apposito cartellino di riconoscimento, con inizio almeno un'ora prima di quella stabilita nell'avviso di convocazione.
- 3.2 L'avente diritto deve consegnare al personale incaricato un documento di legittimazione rilasciato dall'intermediario abilitato, o copia della comunicazione dallo stesso effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente ed allo statuto, e deve ritirare il documento di partecipazione.
- 3.3 Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve consegnare i documenti di legittimazione propri e degli aventi diritto e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dal titolare del diritto di voto o da suo legale rappresentante, procuratore o mandatario.
- 3.4 L'avente diritto al voto che partecipa all'assemblea non può contemporaneamente rilasciare delega per parte dei propri voti. È possibile però delegare soggetti diversi, per i diversi argomenti all'ordine del giorno, ciascuno per la totalità dei voti spettanti. In tal caso la delega deve riportare gli argomenti per i quali è rilasciata.
- 3.5 Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto ed i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte.

3.6 Il possesso di apparecchiature di registrazione audio e video deve essere dichiarato prima dell'ingresso in sala ed il loro eventuale utilizzo deve essere autorizzato dal presidente. I telefoni portatili devono essere disattivati.

3.7 È vietato introdurre nella sala dell'assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.

4. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA, PRESIDENZA E APERTURA DEI LAVORI

4.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello statuto. In sua assenza, la presidenza dei lavori necessari per procedere alla costituzione dell'assemblea ed alla nomina del presidente viene assunta dall'amministratore delegato o, in difetto, dal consigliere presente più anziano di età, il quale raccoglie le candidature e le mette ai voti. Viene eletto presidente dell'assemblea colui che riceve i voti della maggioranza relativa del capitale presente.

4.2. In caso di assemblea speciale la presidenza è assunta dal rappresentante comune, se nominato; in mancanza il presidente viene eletto dall'assemblea.

4.3. Il presidente è assistito dal segretario, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso o, quando necessario o ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario ed il notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche non soci.

4.4. Il presidente può farsi assistere dagli amministratori, dai sindaci, da dipendenti della società e/o delle società controllate nonché da esperti esterni appositamente invitati.

4.5. I servizi logistici e strumentali sono prestati da personale incaricato dalla società, munito di apposito cartellino di riconoscimento.

4.6. I lavori dell'assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte.

Le informazioni fornite all'assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet della società.

4.7. Il presidente comunica il numero dei presenti e delle azioni da loro rappresentate e verifica che l'assemblea sia regolarmente costituita.

4.8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea o per la trattazione di taluno degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente o, in sua assenza, chi presiede i lavori, ne dà comunicazione agli intervenuti e può rinviare l'apertura della riunione per non più di un'ora, prima di rimettere la trattazione degli argomenti stessi a successiva convocazione.

4.9. Ove il presidente metta ai voti eccezioni di procedura o riguardanti materie disciplinate dal presente regolamento, l'assemblea si esprime con la maggioranza del capitale presente.

4.10. Coloro che intendono abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima di una votazione devono comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.

4.11. Verificata la regolare costituzione, il presidente dichiara aperti i lavori e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

5. ORDINE DEL GIORNO

5.1. Il presidente, o su suo invito chi lo assiste, illustra gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Il presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può trattare congiuntamente diversi argomenti all'ordine del giorno e può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

5.2. Salvo che il presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

6. DISCUSSIONE E POTERI DEL PRESIDENTE

- 6.1. Il presidente apre la discussione e la regola dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine cronologico di prenotazione e assicurando il diritto agli interventi.
- 6.2. Il presidente può disporre che la prenotazione degli interventi su ogni punto all'ordine del giorno sia effettuata per iscritto, indicando l'argomento che si intende trattare.
- 6.3. Ogni legittimato ad intervenire, compresi, se esistono, i rappresentanti comuni degli azionisti delle diverse categorie di azioni e quello degli obbligazionisti, ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno posti in discussione, di esporre osservazioni e di formulare proposte.
- 6.4. Gli interventi devono essere chiari e concisi, strettamente pertinenti alle materie trattate e devono essere svolti nel tempo ritenuto adeguato dal presidente.
- 6.5. Ove chi ha ottenuto la parola non si attenga a quanto sopra prescritto, il presidente lo invita a concludere entro un breve tempo, trascorso il quale, gli toglie la parola.
- 6.6. Il presidente dirige i lavori assembleari per consentirne il corretto svolgimento e garantire i diritti di tutti i partecipanti. Pertanto egli toglie o nega la parola, assumendo anche provvedimenti secondo le circostanze, nel caso di interventi che non siano autorizzati o siano ripetitivi, di disturbo od impedimento agli altri partecipanti, offensivi, contro la morale o l'ordine pubblico o siano in conflitto con l'interesse sociale.

7. SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

- 7.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a due ore.
- 7.2. Il presidente può, con il consenso dell'assemblea adottato con la maggioranza prevista dall'art. 2374 del codice civile, rinviare l'assemblea, per una sola volta, a non oltre cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

8. RISPOSTE E CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- 8.1. Il presidente o, su suo invito, chi lo assiste risponde alle domande e sulle questioni poste dagli intervenuti immediatamente oppure al termine di tutti gli interventi. A più interventi aventi lo stesso contenuto può essere fornita una sola risposta.
- 8.2. Il presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti:
- informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute;
 - informazioni di estremo dettaglio che non siano di interesse dell'assemblea o che non possano concorrere alla formazione della volontà di espressione del voto.
- 8.3. Ultimati gli interventi e le risposte, il presidente dichiara chiusa la discussione.

9. VOTAZIONE E CONTEGGIO DEI VOTI

- 9.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di alcuni o di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.2. Ciascun legittimato al voto può dichiarare la motivazione del proprio voto nel tempo strettamente necessario.
- 9.3. L'espressione del voto deve essere palese, per alzata di mano od in altro modo indicato dal presidente al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti.
- 9.4. Se l'esito della votazione per alzata di mano non è unanime, il presidente, a seconda dei casi, invita gli astenuti ed i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, o viceversa i favorevoli, se sono in numero inferiore dei contrari, a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa.
- 9.5. Nella votazione per liste, o a maggioranza relativa, si conteggiano solo i voti favorevoli a ciascuna lista o candidato; coloro che non hanno espresso il voto sono considerati astenuti. Ogni legittimato al voto può votare, con la totalità dei propri voti una sola lista od un solo candidato per ciascun seggio disponibile.
- 9.6. In ogni caso i rappresentanti di società fiduciarie e coloro che esprimono il voto per delega di altri possono dichiarare di votare in modo difforme, per parte dei loro voti, in coerenza con le istruzioni ricevute dai fiducianti o dai deleganti.

10. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

- 10.1. Ultimate le votazioni il presidente ne accerta i risultati, dichiarando approvate le deliberazioni che abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.
- 10.2. Esaurite le materie da trattare il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

11. ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA

- 11.1. Il presidente ha facoltà di consegnare al notaio o al segretario per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.